



**Data:** Mer 23/10/2013 12:53  
**Da:** suap@pec.comune.bologna.it  
**A:** direzione.attivita.tecniche@pec.aosp.bo.it  
**Oggetto:** pg 116970/2013-116994/2013 - invio  
autorizzazione emissioni in atmosfera per  
impianti in via Albertoni 15 - Massarenti 9  
**Allegato/i:** 130139541.PDF.P7M(*dimensione 83 KB*)  
pg 116970 2013 autorizzazione  
emissioni.pdf.p7m(*dimensione 23 KB*)

In allegato si trasmette l'autorizzazione della  
Provincia in merito alle emissioni prodotte dalle  
attività di via Massarenti 9 - Albertoni 15.  
Cordiali saluti



P.G. N. 266163  
DEL 17/10/13

### Il Direttore

Viste le domanda presentate dal Sig. Venturi Sergio, legale rappresentante della ditta AZIENDA OSPEDALIERA - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S.ORSOLA-MALPIGHI, con sede legale in Bologna - Via Pietro Albertoni n. 15, acquisite al Protocollo Generale del Comune di Bologna con PG N. 116970/2013 del 15/05/2013, e PG N. 116994/2013 del 15/05/2013, volte ad ottenere l'autorizzazione per la modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di impianto termico, ubicato in Comune di Bologna, via Massarenti n. 9 – via Albertoni n. 15;

Vista l'autorizzazione con prescrizioni PG N. 139541 del 08/10/2013, rilasciata dalla Provincia di Bologna - Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale a seguito di Conferenza dei Servizi del 25/07/2013 e 12/09/2013, che si allega;

Visto il D.P.R 160/2010  
Visto l'atto di delega P.G.n. 208474/2013

### prende atto

che i procedimenti P.G. N. 116970/2013 e P.G. N. 116944/2013 di richiesta di autorizzazione alla modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di impianto termico, ubicato in Comune di Bologna, via Massarenti n. 9 – via Albertoni n. 15, si sono conclusi **favorevolmente** con il rilascio dell'autorizzazione della Provincia di Bologna P.G.N. 139541/2013.

Si ricorda che codesta ditta dovrà **ottemperare agli adempimenti contenuti nell'Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera.**

Bologna, 17/10/13

Per il Direttore di Settore  
Il funzionario delegato Dott. Fabrizio Fugattini  
(documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale)



PROVINCIA DI  
BOLOGNA

**SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE  
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

**DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

Oggetto: DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 comma 8 - L.R. N. 3/99 - Aggiornamento delle autorizzazioni concesse con atti PG n°178311 del 30/11/2012 e PG n° 178925 del 30/11/2012 alla Ditta AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI per la modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera nello stabilimento di Bologna, via Massarenti n° 9/via Albertoni n° 15.-

**II RESPONSABILE DEL U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

Premesso che, con atti PG n° 178311 del 30/11/2012 e PG n° 178925 del 30/11/2012, la Ditta AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI, con sede legale in Comune di Bologna, via Albertoni n° 15 e stabilimento in comune di Bologna, via Massarenti 9/via Albertoni n° 15, è autorizzata, ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06, alle emissioni in atmosfera dell'impianto derivanti dall'attività di centrale termica ;

Vista la nota Prot. n°117440/13, pervenuta a questa Amministrazione in data 20/05/2013 dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bologna, e vista la domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI nella persona del legale rappresentante Sergio Venturi, formulata in data 09/04/2013, per la modifica sostanziale dello stesso impianto con emissioni in atmosfera ubicato in Comune di Bologna, via Massarenti n°9;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale relativa all'impianto termico a gas metano Malpighi riguardante la sostituzione dei quattro generatori di vapore presenti in via Albertoni n° 15 ed al rifacimento dei relativi camini.

Dato atto che gli interventi proposti sugli impianti termici di via Massarenti 9 e via Albertoni n°15 consistono le prime fasi di attuazione del progetto di "Costruzione, sia ex novo sia in sostituzione

e/o modifica, di impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore, acqua calda con potenza pari a circa 82 MWt nell'Ospedale Sant'Orsola – Malpighi nel comune di Bologna” sottoposto a procedura di verifica (screening) il cui esito è alla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n° 2027 del 28/12/2012;

Visto il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, parte V, così come modificato dal DLgs n° 128 del 29 giugno 2010;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;

Visti gli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna approvati con Delibera di Giunta Regionale n°2236 del 28 dicembre 2009 (pubblicata nel B.U.R. n° 13 del 4 febbraio 2010) e n° 1769 del 22 novembre 2010 (pubblicata B.U.R. n° 167 parte seconda del 2 dicembre 2010);

Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (A.R.P.A.) dell’Emilia-Romagna”;

Riscontrato che la domanda di autorizzazione sopra richiamata è stata esaminata nelle sedute di conferenza dei servizi svoltesi in data 25 luglio e 12 settembre 2013 e che durante tali sedute è stata esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Dato atto che gli interventi proposti comportano, come enunciato nel parere di ARPA PGB0/2013/10122 del 24/07/2013, il superamento della soglia di 50 MWt previsti dall'allegato 8, categoria I.1 alla Parte Seconda del DLgs n°152/06 e pertanto l'Azienda Ospedaliera dovrà dotarsi quanto prima di Autorizzazione Integrata Ambientale da richiedersi alla Provincia di Bologna al fine del funzionamento a regime del sistema delle centrali stesse; durante la seduta di Conferenza dei servizi del 12/09/2013 è stato acquisito il crono-programma per la realizzazione dell'intero progetto, contenete anche i tempi di presentazione della domanda di AIA;

Valutata prioritaria la necessità di non interrompere il servizio di pubblica utilità costituito dall'Ospedale Sant'Orsola Malpighi;

Considerato che la conferenza dei servizi ha valutato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti, risultano previste appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e pertanto approva la modifica di impianto in progetto con prescrizioni;

Considerato altresì il rapporto istruttorio redatto da A.R.P.A. in data 18/09/2013, agli atti PG n°

131778/13;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 29/08/2013 dal Comune di Bologna;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

**aggiorna**

le autorizzazioni PG n° 178311 del 30/11/2012 e PG n° 178925 del 30/11/2012;

**ed autorizza,**

visto quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI alla modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di impianto termico, ubicato in Comune di Bologna, via Massarenti 9/via Albertoni n° 15, prescrivendo quanto segue:

- 1) il vincolo, a seguito della messa a regime prescritta al successivo punto 6) del presente atto, per la Ditta AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

**via Albertoni n° 15**

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: GV1 - MALPIGHI

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: GV2 - MALPIGHI

Portata massima .....	5800 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	24 m
Durata massima .....	24 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare.....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

La caldaia GV1 (punto di emissione E1) è attivata solo in caso di emergenza.

---

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: GV3 - MALPIGHI

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: GV4 - MALPIGHI

Portata massima .....	2400 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	24 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

La caldaia GV3 (punto di emissione E3) è attivata solo in caso di emergenza.

---

#### EMISSIONE GE1

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO – 2000 KW

#### EMISSIONE GE2

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO – 2400 KW

Vengono fissati i seguenti limiti massimi di concentrazione ammessa di inquinanti:

Materiale particolare.....	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	500 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	1700 mg/Nm <sup>3</sup>

#### via Massarenti n° 9

#### EMISSIONE E5

PROVENIENZA: GT1 – S. ORSOLA

#### EMISSIONE E6

PROVENIENZA: GT2 – S. ORSOLA

#### EMISSIONE E7

PROVENIENZA: GT3 – S. ORSOLA

#### EMISSIONE E8

PROVENIENZA: GT4 – S. ORSOLA

Portata massima .....	12900 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	40 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

La caldaia GT4 (punto di emissione E8) è attivata solo in caso di emergenza.

EMISSIONI da E5 a E13

PROVENIENZA: GRUPPI ELETTROGENI

Vengono fissati i seguenti limiti massimi di concentrazione ammessa di inquinanti:

Materiale particolare.....	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	500 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	1700 mg/Nm <sup>3</sup>

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particolare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e

scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro).

- 2) I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.
- 3) I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 4) Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41



“Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

- 5) Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- 6) La messa in esercizio dei punti di emissione deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell’impianto e comunque non oltre il 30/09/2014 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 30/09/2014 tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi al punto 11) del presente atto, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.
- 7) Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l’azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
- 8) Dovrà essere rispettato, per quanto attiene i tempi di presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, quanto dichiarato con il crono-programma acquisito nella seduta di conferenza dei servizi del 12/09/2013.
- 9) Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’Autorità competente ed Arpa Sezione di Bologna Distretto Urbano deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
- 10) La presente autorizzazione, che costituisce aggiornamento degli atti PG n° 178311 del 30/11/2012 e

PG n° 178925 del 30/11/2012, ha validità, per le motivazioni contenute in premessa, fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al progetto di "Costruzione, sia ex novo sia in sostituzione e/o modifica, di impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore, acqua calda con potenza pari a circa 82 MWt nell'Ospedale Sant'Orsola – Malpighi nel comune di Bologna" di cui alla DGR n°2027/2012. Qualora tale progetto non fosse, tutto o in parte, realizzato e non fosse pertanto superata la soglia di potenzialità termica complessiva pari a 50 MW, la presente autorizzazione, ai sensi dell'art 269 commi 7 ed 8, mantiene validità fino al 29/11/2027, ossia 15 anni dalla data di rilascio delle autorizzazioni PG n° 178311 del 30/11/2012 e PG n° 178925 del 30/11/2012. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

- 11) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.  
La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.
- 12) L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità semestrale per i punti di emissione E2, E4, E5, E6, E7 limitatamente agli inquinanti materiale particolato ed ossidi di azoto.  
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- 13) L'identificazione, da parte della Ditta AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
- 14) La trasmissione alla Provincia e ad A.R.P.A. Sezione provinciale di Bologna Distretto territoriale Urbano, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

La presente autorizzazione è pubblicata integralmente all'Albo Telematico dell'amministrazione Provinciale

Avverso tale procedimento di autorizzazione i soggetti interessati potranno esprimere ricorso giudiziario, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione o della piena conoscenza di esso.

Bologna, data di redazione 08/10/2013

Il Responsabile PO  
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.